



COMUNE DI FICAROLO
Provincia di Rovigo

Allegato alla delibera di G.C. n. 85
del 14/08/2019

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DEL MICRO NIDO COMUNALE
"PETER PAN"
PER GLI ANNI EDUCATIVI
2019/2020 E 2020/2021
CON PROROGA
BIENNALE
PER ULTERIODI DUE ANNI EDUCATIVI
2021/2022 E 2022/2023
CIG [8001456260](#)

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

1. L'appalto ha per oggetto la gestione del Micro Nido Comunale "Peter Pan" sito in via Piave n. 119/A del Comune di Ficarolo.
2. Trattasi di un servizio educativo e sociale per la prima infanzia che si rivolge ad un'utenza compresa tra i 3 ed i 36 mesi di età, fatte salve eventuali deroghe previste dal Regolamento Comunale per la gestione del servizio.
3. In particolare, le prestazioni richieste riguardano la gestione del servizio educativo, la cura e l'igiene personale del bambino, la fornitura, la distribuzione e l'assistenza dei pasti e merende, il servizio di igiene e pulizia dei locali, la fornitura di tutti i materiali igienici, sanitari, ludico-didattici necessari all'espletamento dell'attività e manutenzione ordinaria delle attrezzature.
4. La gestione deve essere svolta nel rispetto e secondo le modalità previste dal vigente Regolamento Comunale e dal presente capitolato.
5. Al servizio oggetto del presente appalto viene riconosciuto il carattere di interesse pubblico. Per nessuna ragione esso potrà essere sospeso o abbandonato da parte della società affidataria eccettuati i casi di forza maggiore. L'Amministrazione Comunale può sostituirsi all'ente gestore per l'esecuzione d'ufficio a danno e spese a carico dell'inadempiente.

ART. 2 – STRUTTURA E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. La struttura è autorizzata al funzionamento per una capienza massima di n. 16 bambini. E' prevista l'iscrizione del 20% in più rispetto la capienza complessiva: di conseguenza possono essere ammessi massimo n. 20 bambini.
2. La struttura, deputata alla gestione del servizio di asilo nido, consente l'accoglimento di bambini distribuiti in:
 - a. lattanti (da 3 a 12 mesi),
 - b. divezzi (da 12 a 36 mesi orientativamente).
3. Prima dell'inizio del servizio saranno comunicati ufficialmente alla Ditta appaltatrice i nominativi dei bambini iscritti ed accolti entro il limite della capacità ricettiva della struttura.
4. Il servizio deve garantire di norma il funzionamento continuato dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle ore 16.30, con possibilità di prolungamento sino alle 18.30 e apertura al sabato, qualora ne ricorrano le condizioni, come previsto all'art. 5 dal vigente Regolamento Comunale.
5. Il servizio dovrà essere gestito in conformità alla L.R. del Veneto n. 32/1990 e ss.mm.ii., al vigente regolamento comunale ed alle disposizioni previste nel capitolato.
6. La ditta aggiudicataria deve garantire il rispetto degli standard previsti dalla normativa vigente.

ART. 3 – DURATA

1. Il presente appalto ha durata massima di anni 2 (DUE) anni prescolastici (pari a 11 mesi e per un totale stimato di 210 giorni per anno scolastico), decorrenti:
 - dal 1° settembre 2019 (salvo diversa decorrenza legata alla conclusione delle procedure di gara) al 31/07/2020 e per gli anni prescolastici 2020/2021, con decorrenza dall'1 settembre e scadenza 31 luglio di ogni anno;
 - durata aggiuntiva opzionale massima di ulteriori 2 (due) anni prescolastici 2021/2022 e 2022/2023, con decorrenza dall'1 settembre e scadenza 31 luglio di ogni anno.
2. Alla scadenza della durata iniziale del contratto (31.07.2021) lo stesso cesserà di avere ogni effetto senza che sia necessaria alcuna comunicazione di disdetta, salvo che espressamente

l'Amministrazione, entro il termine di sei mesi prima della scadenza, si avvalga della facoltà di attivare il periodo di durata aggiuntiva opzionale del contratto, alle medesime condizioni contrattuali e previa verifica della perdurante efficienza, efficacia ed economicità del servizio e previa acquisizione di formale attestazione di disponibilità da parte dell'aggiudicatario.

3. La consegna del servizio potrà avvenire anche sotto riserva di legge e la ditta aggiudicataria dovrà avviare il servizio, su richiesta della stazione appaltante, anche in pendenza della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32 – comma 8 – del D. Lgs. n. 50/2016.
4. Il Comune si riserva la facoltà, con semplice comunicazione scritta e preavviso di almeno 15 giorni di prorogare il servizio nel periodo presumibilmente necessario ad affidare un nuovo appalto.

ART. 4 - IMPORTO A BASE DI GARA

1. L'importo a base di gara è stabilito in €. 383.758,00 – IVA esclusa – corrispondenti ad €. 724,92= mensili per bambino iscritto e frequentante, IVA esclusa (calcolato su una media di 12 presenze presunte) con orario dalle 7.30 fino alle 16.30;
2. Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice degli appalti l'importo posto a base di gara che la stazione appaltante ha stimato pari a per l'intero periodo considerato è comprensivo del periodo di eventuale rinnovo.
3. I costi della sicurezza da rischi interferenziali (DUVRI) sono pari ad €. 1.000,00 (euro mille/00) come risulta dalla relazione tecnica dell'incaricato della sicurezza, acquisita agli atti dell'ufficio.
4. I costi di utenza dei servizi, luce, gas, acqua, telefono, tassa rifiuti, restano a carico del Comune che assume altresì l'onere delle manutenzioni ordinarie e straordinarie dell'immobile, degli impianti a rete e dell'area scoperta di pertinenza.
5. Il Comune di Ficarolo procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, con esclusione di offerte in aumento rispetto al base d'asta, nonché di non procedere all'aggiudicazione, qualunque sia il numero delle offerte pervenute, per rilevanti motivi di interesse pubblico

ART. 5 - LUOGO DI ESECUZIONE

1. E' individuato come luogo di esecuzione del contratto il Micro Nido Comunale "Peter Pan" sito in via Piave n. 119/A, del Comune di Ficarolo.
2. I locali, le attrezzature e gli arredi presenti nella struttura di Via Piave 119/A, nonché le aree pertinenziali, sono assegnati all'aggiudicatario in comodato d'uso gratuito per tutta la durata dell'appalto e nello stato in cui si trovano, esclusivamente per la gestione dell'attività di asilo nido. L'aggiudicatario si impegna ad utilizzarli con la massima diligenza e si obbliga a restituirli al termine del contratto in buone condizioni, fatta salva la normale usura, senza pretesa di alcun indennizzo.
3. All'atto della consegna verrà redatto apposito verbale.
4. In ogni caso è esclusa l'utilizzazione della struttura durante il mese di agosto.

**ART. 6 – FIGURE PROFESSIONALI E
REQUISITI DEL PERSONALE IMPIEGATO**

1. Il rapporto numerico tra educatori e bambini iscritti deve essere conforme a quanto previsto dalla normativa regionale (L.R. n. 32/1990) e precisamente:
 - Personale con funzione educativa/bambino in rapporto di 1 a 6 per età inferiore a 12 mesi ed 1 a 8 per età superiore a 12 mesi (tra le figure educative è individuato un responsabile);
 - Personale con funzioni ausiliarie: fino a 16 bambini almeno 1.
2. Il funzionamento dell'asilo nido comunale deve essere assicurato da personale educativo ed ausiliario in possesso dei requisiti fissati dalla vigente normativa regionale e nazionale in materia e che risponda indicativamente a quanto specificato nel dettaglio che segue:

Qualifica	Orario settimanale	Livello contrattuale
Coordinatore	8	D1
Educatori	64	C1
Ausiliario	20	A1

3. Entro 30 giorni dall'affidamento, il gestore dovrà inviare all'Amministrazione comunale l'elenco del personale operante e la relativa qualifica professionale, se necessaria, per lo svolgimento del servizio o lavoro. Ogni variazione a detto elenco dovrà essere comunicato entro quindici giorni all'Ente.
4. Il gestore dovrà assegnare ed impiegare altresì, in riferimento al servizio oggetto dell'affidamento, personale professionale qualificato in possesso delle necessarie autorizzazioni e qualifiche professionali e/o sanitarie se e nei modi richiesti e prescritti dalle norme vigenti per il profilo professionale ricoperto.
5. Tutto il personale dell'aggiudicatario deve mantenere un comportamento irreprensibile, garantire la massima serietà, riservatezza, diligenza, correttezza e discrezione nello svolgimento dei compiti affidati; deve mantenere nei confronti dell'utenza un contegno corretto e riguardoso e mantenere la segretezza professionale su informazioni, fatti e circostanze di cui dovesse venire a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.
6. Gli operatori dovranno essere assegnati all'inizio dell'anno educativo sulla base del numero di bambini iscritti in quel momento. In caso di aumento del numero dei bambini iscritti, in corso d'anno (sino al massimo dei posti previsti), ulteriore personale necessario dovrà essere assegnato in base ai rapporti numerici stabiliti dalla legislazione regionale vigente.
7. Oltre il termine dei 36 mesi possono continuare a frequentare il Nido i bambini già inseriti, sino all'ingresso alla scuola dell'infanzia.
8. L'attività di coordinamento dovrà essere assicurata dall'aggiudicatario attraverso la figura del Coordinatore Pedagogico tra i cui compiti rientra il sostegno tecnico al lavoro degli operatori anche in rapporto alla formazione permanente, di monitoraggio e documentazione delle esperienze e di complessiva conduzione pedagogica del servizio erogato.
9. L'Ente aggiudicatario dell'affidamento designerà un Responsabile tecnico organizzativo a cui l'Amministrazione si rivolgerà per tutte le necessità relative all'espletamento del servizio. Il referente dell'amministrazione comunale per gli aspetti organizzativi è individuato nel Responsabile del Settore Sociale.
10. Ogni variazione che dovesse intervenire in corso d'anno scolastico dovrà essere tempestivamente comunicata all'Amministrazione.

ART. 7 - TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

1. L'aggiudicatario si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi territoriali. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sindacati contratti collettivi fino alla loro sostituzione.
2. L'aggiudicatario è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale.

ART. 8 – NORME SULLA SICUREZZA

1. L'aggiudicatario ha l'obbligo di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, attenendosi a quanto previsto dalla normativa in materia di tutela e sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.). Ai fini del presente contratto il datore di lavoro è individuato nel legale rappresentante della ditta affidataria.
2. L'Amministrazione fornirà all'Ente gestore un documento informativo sui rischi per la salute e la sicurezza integrato dal piano di emergenza e di evacuazione e da norme comportamentali a cui l'Impresa è tenuta all'osservanza.
3. L'aggiudicatario dovrà inoltrare documentazione attestante la nomina e la relativa comunicazione agli enti preposti del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nominativo del medico di lavoro competente e copia del piano di sicurezza.
4. L'aggiudicatario si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Amministrazione Comunale, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro che prevedono il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali ed assicurativi.

ART. 9 – PROGETTO PEDAGOGICO ED ORGANIZZATIVO

1. Il Progetto pedagogico va inteso come documento nel quale è definita l'identità e la fisionomia pedagogica del servizio, le modalità organizzative ed il funzionamento del servizio, secondo quanto previsto nel presente capitolato, nonché le finalità e la programmazione delle attività educative, che devono essere contenute nella proposta progettuale presentata dai concorrenti al Comune di Ficarolo in sede di gara.
2. Il progetto pedagogico, le cui finalità devono essere coerenti con la normativa regionale e gli orientamenti del Comune di Ficarolo, deve indicare la struttura organizzativa e le modalità di funzionamento del servizio, la progettazione ed organizzazione educativa del servizio stesso.
3. L'aggiudicatario provvede a favorire la partecipazione delle famiglie secondo modalità esplicitate nel progetto pedagogico.

**ART. 10 – CLAUSOLA SOCIALE DI PRIORITARIO ASSORBIMENTO
DI PERSONALE DEL PRECEDENTE APPALTATORE**

1. Qualora, a seguito della presente procedura di gara, si verificasse un cambio di gestione del servizio di asilo nido, il gestore subentrante dovrà prioritariamente assumere, qualora disponibili, i lavoratori che vi erano già adibiti, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l'organizzazione della ditta subentrante (art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.).
2. La stazione appaltante sarà estranea alle valutazioni necessarie alla concreta applicazione di cui al comma precedente, essendo le medesime di esclusiva competenza dell'appaltatore subentrante.

ART. 11 - DUVRI

1. Il Documento di valutazione dei rischi da interferenza è stato elaborato dall'Amministrazione Comunale.
2. L'affidatario è tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni previste dal D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. con particolare riferimento alla redazione del documento di valutazione dei rischi. Il Datore di lavoro committente dovrà produrre il documento unico di valutazione rischi di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008.

**ART. 12 – GARANZIE, RESPONSABILITA' E
COPERTURA ASSICURATIVA**

1. Il soggetto gestore risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose o a terzi, causati nello svolgimento dell'attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte della stazione appaltante, salvo l'intervento in favore da parte della società assicuratrice.
2. L'Aggiudicatario dovrà pertanto procedere alla stipula di una adeguata polizza di assicurazione RCT e RCO con massimale non inferiore a €.1.500.000,00. Con la sottoscrizione del contratto assume formale impegno in tal senso.
3. La ditta è tenuta ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell'Ente e di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia di persone e strumenti, coinvolti e non nella gestione del servizio.
4. La stazione appaltante resta estranea ai rapporti giuridici verso terzi, posti in essere a qualunque titolo, anche di fatto, dall'aggiudicatario, il quale la manleva da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose anche di terzi, nonché da ogni pretesa di azione al riguardo, che derivi, in qualsiasi momento e modo da quanto forma oggetto del vigente rapporto contrattuale, obbligandosi ad intervenire direttamente nei relativi giudizi estromettendone di conseguenza, la stazione appaltante.
5. L'aggiudicatario è tenuto a prestare la propria faticosa collaborazione sia per la segnalazione di imperfezioni, rotture e simili che possano essere agevolmente rilevate dal personale in servizio sia per la rapida segnalazione dei problemi segnalati. Saranno a carico dell'aggiudicatario i danni agli immobili ed alle attrezzature causati dalla gestione del servizio, esclusi quelli derivanti dal normale utilizzo.

**ART. 13 – INTROITO RETTE, CORRISPETTIVO
E MODALITA' DI LIQUIDAZIONE**

1. La definizione delle tariffe, l'incasso delle rette ed i rapporti economici con l'utenza rimarranno di esclusiva pertinenza dell'Amministrazione Comunale come pure la quota regionale per contributi erogati. L'appaltatore terrà rendiconto mensile dei frequentanti e lo invierà al Comune.
2. Il valore di riferimento per determinare il corrispettivo contrattuale è definito in base all'offerta risultata aggiudicataria.
3. Il corrispettivo mensile per bambini/iscritto spettante all'aggiudicatario sarà quello determinato in sede di gara e si intende onnicomprensivo di quanto dovuto per la fornitura dell'intero servizio appaltato alle condizioni tutte del presente capitolato, dell'offerta tecnica ed economica presentate dalla Ditta.
4. Il numero degli utenti previsto non costituisce obbligo contrattuale, ma potrà variare in base alle domande.
5. Nel caso di un numero minore di bambini iscritti rispetto alla stima, il costo mensile a carico del Comune di Ficarolo sarà calcolato moltiplicando l'importo mensile forfettario pro capite offerto in sede di gara per il numero dei bambini effettivamente frequentanti il nido durante il mese considerato, con un importo minimo da corrispondere all'aggiudicatario parametrato a sette utenti.
6. Il corrispettivo per i nuovi iscritti e per i ritiri è dovuto all'affidatario, proporzionalmente ai giorni di iscrizione.
7. Periodi con basso numero di iscritti non potranno in alcun modo far sorgere diritti a favore dell'affidatario per un maggior compenso.
8. Nel caso di un numero minore di bambini iscritti rispetto alla stima, il costo mensile a carico del Comune di Ficarolo potrà essere calcolato moltiplicando l'importo mensile forfettario pro capite offerto in sede di gara per il numero dei bambini effettivamente frequentanti il nido durante il mese considerato, con un importo minimo di corrispettivo da pagare pari ad una media di sette utenti, eventualmente concordato con l'ente gestore.
9. Nel caso in cui il numero di utenti sia pari a zero il servizio verrà immediatamente sospeso e l'aggiudicatario avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni maturate, senza alcun ulteriore diritto a compensi o pretese nei confronti dell'Amministrazione Comunale. Il servizio verrà riattivato in seguito a nuovi inserimenti.
10. Il Comune di Ficarolo pagherà all'aggiudicatario il corrispettivo dovuto entro giorni trenta dalla ricezione della fattura., previa acquisizione del documento di regolarità contributiva (D.U.R.C.).
11. Con il corrispettivo di cui sopra si intendono interamente compensati dal Comune tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie (inclusi i pasti per gli educatori), ecc., necessari per la perfetta esecuzione del servizio e qualsiasi onere espresso e non, nel presente Capitolato Speciale d'Appalto inerente e conseguente al servizio di cui tratta.
12. Le fatture dovranno indicare il numero di bambini iscritti divisi per part-time (precisando se mattutino, pomeridiano con o senza pasto), tempo pieno.
13. Dall'importo della fattura sarà eventualmente detratto l'importo delle eventuali spese per esecuzione d'ufficio o per pene pecuniarie applicate per inadempienze o violazioni delle disposizioni e quant'altro dalla ditta dovuto.

ART. 14 – SOSPENSIONE E INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

1. Oltre ai casi previsti dal calendario scolastico, il servizio potrà essere sospeso in presenza di qualsiasi causa non preventivabile. Della sospensione del servizio, l'aggiudicatario deve essere informato, ove possibile, almeno entro il giorno precedente.
2. In caso di sciopero del personale dell'aggiudicatario, tale da impedire l'effettuazione del servizio, dovrà esserne data tempestivamente comunicazione al Comune di Ficarolo almeno 48 ore prima.
3. L'interruzione del servizio da parte dell'aggiudicatario, per sopravvenute ed imprevedibili cause di forza maggiore non darà luogo a responsabilità contrattuali, se comunicata tempestivamente all'Ente appaltante.
4. Si conviene che per causa di forza maggiore è da intendersi: interruzione totale di energia, calamità naturali gravi.
5. In caso di sospensione del servizio per mancanza di un numero sufficiente di utenti e nel caso di ipotesi di chiusura definitiva o per l'intero anno scolastico, l'affidatario non avrà titolo a far valere alcun diritto a risarcimento.

ART. 15 - CONTROLLI E VERIFICHE

1. I controlli sulla natura e sul buon svolgimento del servizio vengono svolti di norma trimestralmente per conto dell'Ente dal Responsabile del servizio del Comune tramite l'assistente sociale e dal coordinatore individuato dall'Impresa aggiudicataria.
2. Nel corso delle verifiche si constaterà il regolare funzionamento del servizio, l'efficienza e l'efficacia della gestione.
3. Resta facoltà dell'Ente richiedere in qualsiasi momento informazioni sul regolare svolgimento del servizio e di attuare controlli a campione.

ART. 16 – PENALITA'

1. Se durante il periodo di esecuzione della gestione del servizio fossero constatate inadempienze rispetto alle disposizioni del presente Capitolato d'Appalto verranno applicate le seguenti penalità, fermo restando i casi che determinano la risoluzione o la recessione del contratto:
 - a. per ogni singola inosservanza giornaliera dell'obbligo di mantenere un organico di personale che consenta il rispetto del rapporto educatore/bambino previsto: € 500,00;
 - b. mancato rispetto delle norme e procedure igienico sanitarie: da € 500,00 a € 2.000,00 a seconda della gravità della violazione;
 - c. comportamento scorretto o sconveniente nei confronti dell'utenza e delle famiglie € 500,00;
 - d. ritardata presentazione della documentazione o dei dati richiesti dall'Amministrazione Comunale € 500,00;
 - e. mancata sostituzione del personale assente, entro 2 ore dall'inizio del servizio € 500,00;
 - f. per eventuali ulteriori inadempienze o inadeguatezze nell'espletamento del servizio l'Amministrazione Comunale applicherà penali variabili da € 50,00 ad € 500,00 giornaliere in rapporto alla gravità dell'inadempienza ed a insindacabile giudizio dell'Amministrazione stessa.
2. Il Comune fa pervenire per iscritto all'affidatario le osservazioni e le contestazioni dell'eventuale infrazione, l'affidatario entro otto giorni dal ricevimento delle osservazioni e

contestazioni fa pervenire all'affidatario le proprie giustificazioni. Il Comune entro 5 giorni decide in merito e risponde se accoglie o meno le giustificazioni.

1. Nel caso di assenza di giustificazioni o di non accoglimento delle stesse l'Amministrazione applica le penali previste dal presente articolo con comunicazione scritta notificata o inviata con A.R.. Il pagamento della penale non esonera l'affidatario dall'obbligazione di risarcire l'eventuale danno arrecato al Comune o a terzi in dipendenza dell'inadempimento. Il pagamento della penale va effettuato entro trenta giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione della sanzione mediante lettera A.R.; decorso inutilmente tale termine il Comune si rivarrà sulla fidejussione.

ART. 17 - STIPULAZIONE CONTRATTO E SPESE – CAUZIONE

1. Tutte le spese occorrenti, preliminari e consequenziali alla stipulazione del contratto (bolli, carta bollata, tassa di registrazione, ecc.), nessuna esclusa, sono a carico della ditta che risulterà aggiudicataria.
2. L'aggiudicatario, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto, dovrà costituire una garanzia fidejussoria pari al 10% dell'importo contrattuale, come previsto dall'art. 103, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

ART. 18 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

1. È vietato cedere o subappaltare il servizio assunto pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale, fatta salva la possibilità di richiedere l'ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.
2. In caso di Raggruppamenti di Imprese e di Consorzi, non si considerano subappaltati i servizi che sono stati imputati alle rispettive *Imprese associate o consorziate precedentemente indicate*.

ART. 19 - CAUSE DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Oltre a quanto genericamente previsto dall'art.1453 e seguenti del Codice Civile per i casi di inadempimento agli obblighi contrattuali, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto nei seguenti casi:
 - apertura di una procedura fallimentare a carico dell'affidatario;
 - cessione dell'attività ad altri;
 - mancata osservanza del divieto di cessione e subappalto totale o parziale del contratto senza la prevista autorizzazione;
 - inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi;
 - gravi violazioni e/o inosservanze alle norme del presente Capitolato d'Appalto e al contratto;
 - gravi danni ed incurie degli impianti e delle attrezzature;
 - addebito di un comportamento derivante da colpa grave e/o dolosa;
 - destinazione dei locali ad uso diverso da quello stabilito dal contratto;

2. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di dichiarare unilateralmente decaduto l'affidamento, con tutte le conseguenze che questo comporta, nel caso in cui si verificano inadempimenti contrattuali gravi, che pregiudichino il corretto e puntuale svolgimento del servizio oggetto dell'affidamento.
3. L'Amministrazione Comunale si riserva in ogni caso di ordinare l'immediata sospensione del servizio nel caso si verificassero violazioni che, protratte, possano arrecare pregiudizio ai fruitori del servizio stesso.
4. Le violazioni degli obblighi di cui al presente Capitolato d'Appalto vengono contestate per iscritto al referente dell'affidatario del servizio di cui al presente Capitolato d'Appalto. Dopo tre contestazioni che risultino fondate o a seguito di infrazione di particolare gravità è facoltà del Comune risolvere il contratto.
5. Nel caso di lamentele o reclami sulla qualità del servizio da parte di genitori o altri, l'Amministrazione Comunale procederà alla contestazione scritta degli addebiti. Dopo tre contestazioni scritte, le cui controdeduzioni non siano state ritenute sufficienti a giustificare l'inadempienza, a parere insindacabile dell'Amministrazione Comunale, la stessa potrà procedere alla risoluzione del contratto. In caso di risoluzione del contratto la Ditta dovrà risarcire i danni prodotti al contraente.
6. L'Amministrazione Comunale potrà inoltre rivalersi sulla cauzione:
 - a copertura delle spese conseguenti al ricorso d'ufficio o di terzi, necessario per limitare i negativi effetti dell'inadempimento dell'affidatario;
 - a copertura delle spese di indizione di una nuova gara per il riaffidamento della gestione del servizio oggetto dell'appalto, in caso di risoluzione anticipata del contratto.
7. Nel caso di decadenza dell'affidamento o di rinuncia da parte dell'affidatario, il Comune si riserva anche la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
8. In caso di risoluzione anticipata del contratto, il compenso viene corrisposto fino al giorno della cessazione dell'affidamento.
9. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali dell'Impresa aggiudicataria per il fatto che ha determinato la risoluzione.
10. L'Ente avrà diritto di procedere alla risoluzione del contratto mediante semplice comunicazione raccomandata con avviso di ricevimento. È comunque fatta salva la facoltà dell'Ente di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempienza contrattuale.
11. Nei casi di risoluzione anticipata contemplati dal presente articolo il ritardo di pagamento di eventuali somme ancora spettanti la ditta non potrà opporre eccezione alla stazione appaltante e non avrà titolo per il risarcimento dei danni.

ART. 20 – CONTROVERSIE

1. Per ogni controversia inerente il presente contratto, non sanabile in via bonaria dall'organismo di cui all'art. 13, è competente il Foro di Rovigo.

ART. 21 - RECESSO

1. Il Comune si riserva la facoltà di recedere unilateralmente, con atto motivato, dal contratto, dandone preavviso all'operatore economico aggiudicatario con un anticipo di almeno trenta giorni con lettera raccomandata A/R.
2. In tal caso l'operatore economico aggiudicatario sarà attribuito, in deroga all'art. 1671 del c.c., a tacitazione di ogni sua pretesa in ordine al recesso, solo l'intero corrispettivo del mese in cui il recesso ha avuto effetto.

Art. 22 - SEDE LEGALE

1. Ai fini del presente contratto le parti eleggono il domicilio legale presso la Sede municipale del Comune di Ficarolo.

ART. 23 – RISERVATEZZA

1. L'Impresa aggiudicataria assume l'obbligo di agire in modo che il personale incaricato di effettuare le prestazioni contrattuali mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento.
2. L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio o che siano già in possesso dell'Impresa aggiudicataria, nonché i concetti, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Impresa sviluppa o realizza in esecuzione alle prestazioni contrattuali.
3. L'Ente, parimenti, assume l'obbligo di mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dall'appaltante nello svolgimento del rapporto contrattuale.
4. Gli operatori dell'Impresa aggiudicatrice addetti al servizio sono considerati incaricati al trattamento dei dati personali in possesso dell'Ente e trasmessi nei limiti in cui ciò sia necessario ai fini della corretta esecuzione del servizio.

ART. 24 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

1. In ossequio a quanto previsto dal D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e successive integrazioni e modificazioni, si informa che i dati forniti dall'ente gestore verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti, all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti, normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.
2. Il conferimento di dati ha natura obbligatoria connessa alla inderogabilità degli adempimenti da svolgere; il trattamento dei dati avverrà con l'ausilio di supporti cartacei, informatici e telematici secondo i principi di correttezza e massima riservatezza previsti dalla legge.

ART. 25 - RINVIO AD ALTRE NORME

1. Per quanto non espressamente previsto nel Capitolato, si fa riferimento alla normativa vigente.